

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

(Provincia di Bari)

Repertorio n. 3389

CONTRATTO DI APPALTO

per l'affidamento in concessione delle aree da destinare a parcheggi a pagamento a seguito di procedura di interpello ai sensi dell'art. 140

D.Lgs 16372006 .

L'anno 2016 il giorno 30 del mese di giugno nella residenza municipale del Comune di Gravina in Puglia in via Vittorio Veneto, innanzi a me **dott.ssa**

Antonella Tampoia, Segretario Generale in servizio presso il Comune in epigrafe, ove domicilia per la carica, autorizzato a rogare i contratti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.8.2000 n.

267 e s.m.i., sono comparsi i sigg.ri:

- **Magg.Nicola Cicolecchia**, nella qualità di Responsabile della Polizia Municipale, giusta determinazione n. 121 del 4.03.2016, domiciliato per la carica presso il Comune di Gravina in Puglia, c.f. 82000970721, in nome e per conto del quale in questo atto si costituisce ed agisce, anche denominato sin da ora, per brevità, "*Concedente*";

- **il Sig. Michele GRIECO**, nato a Miglionico (MT) il 29.04.1963 ed ivi residente in C.da Pila n.4/4, c.f. GRCMHL63D29F201F, legale rappresentante della S.I.S.A.S. Service s.r.l., con sede legale in Matera, P.zza Michele Bianco n.10, c.f. 00708100771, di seguito denominata "*Concessionario*".

I comparenti, della cui identità personale io segretario rogante sono certo,

senza testimoni in virtu' della previsione recata dall'art.12 Legge n.246/2005

mi richiedono la stipula del seguente atto.

Premesso

a) che con contratto di appalto rep.n. 3310/2014 del 28/11/2014 il Comune di Gravina in Puglia ha affidato alla Società SMART PROJECT s.r.l., la concessione delle aree da destinare a parcheggi pubblici a pagamento di veicoli adibiti al trasporto di persone e promiscuo regolata da parcometri;

b) che con determinazione n.47 del 29/01/2016 del Responsabile pro-tempore della Polizia Municipale, il sopracitato contratto di appalto rep.n. 3310/2014 è stato risolto con la sopracitata Concessionaria avendo preso atto della nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, Area 1/Ter/OSP del 14/07/2015, con la quale veniva trasmessa informativa ostativa antimafia n° 0090380 adottata ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.L.vo n. 159/2011 nei confronti della medesima Società, in applicazione dell'art. 94 del Codice antimafia;

c) che successivamente, ai sensi dell'art.140 del D.lgs 163/2006, è stata attivata la procedura di interpello nei confronti della Società SISAS Service srl, con sede in Matera in P.zza M.le Bianco n.10, P. IVA 00708100771, collocata nella graduatoria dell'originaria procedura quale migliore offerta, dopo l'originaria aggiudicataria/concessionaria;

d) che la sopracitata Società interpellata, invitata a produrre la documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione economico-finanziari previsti dal Bando di gara, ha trasmesso la documentazione all'uopo richiesta;

e) che la suddetta verifica è risultata idonea e completa relativamente alla

procedura di interpello attivata;

f) che agli atti è stata, altresì, acquisita la documentazione di rito circa la verifica dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 ad eccezione di quella riguardante la certificazione antimafia, ad oggi in istruttoria da parte della Prefettura competente, relativamente alla quale, comunque, sono state acquisite agli atti, le autocertificazioni da parte della ditta interpellata;

g) che con nota, prot. 16034 del 01/06/2016, a firma del Responsabile della P.M., al fine di assicurare il prosieguo del servizio in concessione delle aree da destinare a parcheggi a pagamento, sono state comunicate al concorrente interpellato, Società S.I.S.A.S. Service srl, le condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara;

h) che con propria nota del 07/06/2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.16421, la Società S.I.S.A.S. Service srl ha manifestato la propria disponibilità a completare l'esecuzione del servizio di cui si tratta alle medesime condizioni proposte in sede di gara dalla Società Smart Project s.r.l. e per la restante durata contrattuale dell'originario contratto, rep.n. 3310/2014, pari a mesi 23 (ventitre);

i) che con determinazione dirigenziale n.443 del 09.06.2016 del Responsabile la P.M., pubblicata all'Albo on line dell'Ente in data 13.06.2016, per le motivazioni nel medesimo provvedimento indicate ed in esito alla procedura di interpello, è stata dichiarata aggiudicataria definitiva dell'affidamento del servizio in oggetto il concorrente interpellato SISAS Service srl con sede in Matera in P.zza M.le Bianco n.10, collocato nella graduatoria dell'originaria procedura quale migliore offerta dopo l'originaria aggiudicataria/concessionaria, alle medesime condizioni già proposte in sede

di gara dalla Società SMART PROJECT s.r.l., ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs

163/2006 e precisamente:

a) percentuale di ribasso, in aumento, del 7% (sette per cento) sulla

percentuale minima del 30% a base d'asta, sulle somme effettivamente

incassate;

b) installazione di nr. 27 (ventisette) parcometri sulle aree oggetto di

concessione;

c) restante durata contrattuale di mesi 23(ventitre) a decorrere dalla data

di consegna del servizio, con possibilità di rinnovo ai sensi dell'art. 8 del

Capitolato Speciale di Appalto e comunque nel rispetto e nei limiti della

normativa vigente;

tutto ciò premesso, parte essenziale del presente contratto, tra le parti

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Gravina in Puglia, per le motivazioni richiamate in premessa,

che tutte si richiamano, affida al concorrente interpellato Società S.I.S.A.S.

Service s.r.l., che accetta, la prosecuzione del servizio di concessione delle

aree da destinare a parcheggi pubblici a pagamento di veicoli adibiti al

trasporto di persone e promiscuo regolata da parcometri, con circa 500 posti

auto da dislocare sulle vie del centro abitato come indicati all'art.1 del

Capitolato Speciale obbligandosi ad eseguire l'insieme delle prestazioni

indicate all'art.1 del Capitolato Speciale, da considerarsi quale parte

integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente

allegato, alle medesime condizioni già proposte in sede di offerta dalla

società SMART PROJECT s.r.l., come previsto dall'art. 140 del D.Lgs 163/2006.

All'uopo si precisa che non è consentito l'uso delle aree che non sia conforme e necessario a tale destinazione. Il Concedente Comune di Gravina in Puglia si riserva la facoltà di utilizzare, in ogni tempo, le aree di parcheggio interessate dall'appalto, per manifestazioni varie ed in genere per interesse pubblico, limitando la sospensione dell'utilizzo del parcheggio per il tempo strettamente necessario, senza che l'Appaltatore possa pretendere o richiedere indennizzi di sorta salvo quanto previsto dall'art. 25 del Capitolato Speciale sino ad un massimo di 15 giorni annui. Nel caso in cui una o più aree affidate debbano essere dismesse per lunghi periodi, causa esecuzione di lavori pubblici od altro, il Comune di Gravina in Puglia potrà, alternativamente: a) impegnarsi ad individuare altre aree di dimensioni analoghe in accordo con la Società concessionaria. In questo caso la possibile variazione del numero dei parcheggi individuati nelle nuove aree potrà avere rispetto a quelli momentaneamente non utilizzabili più o meno del 10%; b) concordare con la Società concessionaria una riduzione del canone in percentuale proporzionata all'effettivo rendimento dei posteggi dismessi.

ART. 2 – DURATA

La durata della concessione è di mesi 23 (ventitre) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, con possibilità di rinnovo ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto e comunque nel rispetto e nei limiti della normativa vigente. L'attivazione del servizio dovrà avvenire entro il 5 luglio 2016.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il servizio si intende totalmente autofinanziato dai proventi della gestione del sistema parcheggio. Le quote di spettanza del Concedente, nella percentuale del 37,00 %, che rappresentano il corrispettivo della gestione del sistema parcheggio, nella misura così fissata dalla Concessionaria nell'offerta prodotta in sede di gara, saranno versate mensilmente, entro il decimo giorno del mese successivo, nella misura corrispondente ad 1/12 del minimo garantito offerto, con conguaglio da versare a fine anno e comunque entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Il ritardo dei versamenti di cui al comma precedente, comporterà l'applicazione delle penalità previste dall'art. 14 del Capitolato Speciale, nonché l'addebito degli interessi legali.

In caso di periodi di inutilizzo delle aree adibite a parcheggio, pari o superiore a giorni 15, per motivi imputabili all'Amministrazione Comunale (manifestazioni, manutenzione del fondo stradale, etc.), verrà riconosciuta alla Ditta una riduzione sull'introito minimo garantito rapportata al numero dei posti macchina inutilizzabili. Tale eventuale conteggio verrà effettuato una volta l'anno e precisamente entro il 31 dicembre. Il diritto alla riduzione verrà riconosciuto solo se il periodo di mancato utilizzo sarà documentato a cura della concessionaria, mediante esibizione di idonea documentazione.

Inoltre, relativamente ai proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dagli ausiliari del traffico, alla Concessionaria spetterà una premialità pari a € 5,00 (cinque) per ogni sanzioni effettivamente incassata ed in assenza di ricorso. La premialità sarà pari ad €. 3,50 se la sanzione viene incassata entro 5 gg. dalla data dell'accertamento.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di assumere gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n.136 al fine

di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi allo stesso. A tal fine

dichiara di aver aperto apposito c/c dedicato ai movimenti finanziari relativi

alla gestione del presente contratto i cui estremi identificativi sono : Banca

Popolare dell'Emilia Romagna codice IBAN IT

76N0538716100000000919619.

L'Appaltatore, nella qualità in atti, dichiara altresì di essere egli stesso il

soggetto abilitato ad operare sul su menzionato conto, in qualità di legale

rappresentante della Ditta innanzi indicata, giusta nota in data 16.06.2016 a

firma dello stesso .

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13.08.2010 n. 136, il presente

contratto sarà risolto in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal medesimo articolo 3.

ART. 4 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed

inscindibile delle norme risultanti dal Capitolato Speciale, dalla normativa in

materia, dall'offerta tecnica prodotta dall'aggiudicatario in sede di gara,

nonché dal presente contratto.

ART. 5 - GARANZIE

Per tutte le tipologie di responsabilità gestionali, di esercizio, per fatti naturali

o dolosi e di qualsiasi natura, nonché per la responsabilità civile verso terzi

derivante da incidenti a persone o cose, il concessionario ha prodotto polizza

di responsabilità civile n. 22534954, con un massimale per sinistro pari a €

2.000.000, rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A Agenzia di Matera –

Agente Generale Pietro Loponte Codice 7600 e relativa quietanza di premio

anticipato relativo al periodo 16.09.2015 al 16.09.2016, datata 30.05.2015.

All'uopo il Concessionario si obbliga a trasmettere al RUP quietanza di pagamento del premio relativo ai successivi periodi assicurativi fino a scadenza contrattuale.

ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Concessionaria, a garanzia degli adempimenti assunti con il presente contratto, ha prestato cauzione definitiva di € 2.304,79 mediante polizza fideiussoria n.402484220 rilasciata da rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A Agenzia di Matera – Agente Generale Pietro Loponte Codice 7600 in data 16.06.2016.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune di Gravina in Puglia abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Resta salvo per il Concedente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

ART. 7 - PERSONALE

La Concessionaria dovrà disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire un ottimo espletamento del servizio avvalendosi di personale in misura non inferiore a **n.3 (tre)** unità lavorative regolarmente assunte e retribuite e per le quali dovranno essere versati i contributi obbligatori previsti dalle vigenti leggi e all'osservanza di tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale.

Il sopracitato numero minimo del personale da assumere, dovrà aumentare nella misura di n.1 unità lavorativa ogni qualvolta si ottenga un maggior effettivo incasso pari a una somma non inferiore a €20.000,00 annui in più rispetto, per la prima volta, all'importo posto a base di gara.

All'uopo si precisa che la Concessionaria, in applicazione dell'art.69 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., quale condizione di esecuzione del servizio, assume "formale impegno" al reclutamento del personale locale necessario al corretto funzionamento dei parcheggi, Ausiliari del Traffico, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della stessa Ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative e di mano d'opera prevista per il servizio in oggetto, attenendo, il sopracitato "formale impegno", a clausola di salvaguardia sociale nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di durata del servizio e quale strumento di lotta alla precarizzazione e disoccupazione a tutela dei lavoratori.

Il personale è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. I dipendenti dovranno essere dotati di una divisa decorosa, munita di un ben visibile contrassegno e di un cartellino plastificato contenente l'indicazione del nome e cognome, la qualifica nonché una fotografia formato tessera del lavoratore stesso, con l'obbligo di osservare un contegno corretto e rispettoso nei confronti dell'utenza.

Le caratteristiche della divisa, foggia e colore, dovranno essere concordate con il Comando di Polizia Municipale. La Concessionaria si impegna a sostituire i dipendenti che non osservassero contegno decoroso o fossero trascurati nel servizio o usassero linguaggio scorretto e riprovevole.

La Concessionaria si impegna, inoltre, a multare il personale che abbia commesso scorrettezze, su segnalazione del Comune di Gravina in Puglia.

Ai sensi dell'art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, gli incaricati saranno preposti alla sorveglianza dei parcometri e, previo

provvedimento dell'autorità competente, avranno le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta nelle aree comunali a pagamento. La procedura sanzionatoria nonché la supervisione ed il controllo di tale servizio saranno di competenza del Comando di Polizia Municipale.

ART. 8 – PARCOMETRI

La Società Concessionaria si obbliga alla installazione ed attivazione a proprie cure e spese n.27 parcometri come dichiarato dall'aggiudicatario in sede di offerta.

I parcometri forniti dovranno essere omologati dal Ministero delle Infrastrutture ed avere le caratteristiche previste dalle normative vigenti.

ART. 9 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal presente contratto di appalto spetta al Foro di Bari, con espressa esclusione del ricorso ad arbitrati.

Art. 10 RISOLUZIONE E RECESSO

L'Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii (accertamento di reati, grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).

Inoltre, non essendo state ancora rilasciate da parte degli Uffici della Prefettura competente le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159/2011, così come modificato dal D. Lgs n.218/12, ai sensi dell'art. 92, comma 3, 2° periodo del D. Lgs. 159/2011, l'efficacia del presente contratto è condizionata risolutivamente qualora, durante l'esecuzione del contratto dovessero intervenire informazioni interdittive, senza che, in tal caso, l'Appaltatore avrà nulla a pretendere a nessun titolo o ragione, né a titolo di

indennizzo, fatta salva la liquidazione di quanto spettante per la parte dei servizi già eseguiti.

In sede di liquidazione finale sarà determinato l'onere da porre a suo carico in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa i servizi, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 11 - NORMATIVA ANTIMAFIA

L'eventuale venir meno dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti leggi antimafia e anticorruzione costituisce motivo di risoluzione di diritto di questo contratto.

A tal proposito l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto in data 20 Aprile 2012 e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Inoltre, in recepimento delle "Linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa - sezione enti locali", emanate il 15.07.2014 dall'ANAC e dal Ministero dell'Interno – con particolare riferimento all'allegato "C", l'Appaltatore dichiara quanto segue:

a) Il contraente Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456

del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”;

b) la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”;

c) l'Appaltatore, nella qualità in atti, dichiara di non avere alcun rapporto di qualsivoglia natura con i dipendenti della stazione appaltante in servizio ovvero cessati nell'arco del triennio;

d) ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs.n.165/2001 e dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Comune di Gravina in Puglia, adottato con deliberazione di G.C. n.13/2014, l'Appaltatore e, per suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati Codici, per quanto compatibili, codici che, pur non essendo materialmente allegati al presente atto, sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.

Per espressa accettazione delle clausole n. 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9 del Protocollo

di Legalità e delle lettere a) - b)- c)- d) sopra riportate, l'Appaltatore appone la propria specifica sottoscrizione con firma digitale.

ART. 11 NORME DI RINVIO

Tutte le spese inerenti il bollo, la registrazione fiscale, la redazione del contratto ed ogni altro onere relativo, nessuno escluso, sono a carico della Concessionaria. Essendo la prestazione contemplata dal presente atto soggetta ad I.V.A., si chiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'imposta di bollo è assolta con modalità telematiche ai sensi del D.M. 22/02/2007 mediante modello unico informatico per l'importo di € 45,00.

I dati raccolti saranno trattati, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del D Lgs. 30.06.2003 n. 196 (T.U. sulla *privacy*), esclusivamente nell'ambito della presente procedura .

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. dal 1362 al 1371 del Codice Civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Speciale d'Appalto, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto.

Richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto, redatto mediante strumenti informatici dandone lettura a chiara ed intelligibile voce alle costituite parti, che lo approvano e dichiarano conforme alla loro volontà.

Detto atto viene sottoscritto ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D. Lgs n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i. (codice dell'Amministrazione digitale):

- **dal Concessionario**, nella persona del Responsabile della Polizia Municipale, **Magg. Nicola CICOLECCHIA** con firma digitale la cui validità

alla data odierna è stata da me accertata;

- **dalla Concessionaria**, nella persona del **Sig. Michele GRIECO** nella qualità in atti, con firma digitale, la cui validità alla data odierna è stata da me accertata, distintamente apposta per espressa accettazione delle clausole di cui all'art. 10 e del presente atto per intero.

Il presente atto firmato da me, Pubblico Ufficiale rogante, a mezzo di firma digitale il cui certificato risulta vigente alla data odierna, si compone a video di n.13 pagine per intero e sino alla fine del presente periodo.

Il Segretario Generale, dott. ssa Antonella TAMPOIA